



COMUNE DI MARANO LAGUNARE
Provincia di Udine



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI ORMEGGI (POSTI BARCA)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 16 marzo 2015

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento, nel rispetto del Piano regolatore dei porti, disciplina la realizzazione, l'assegnazione, l'uso e la gestione di ormeggi (posti barca) negli specchi d'acqua, fuori dalla giurisdizione della Capitaneria di Porto, di proprietà del o in concessione al Comune di Marano Lagunare (nel seguito, per brevità, "Comune"), per natanti, o imbarcazioni, sia a motore, sia a vela, con o senza motore ausiliario, che per brevità nel presente Regolamento sono definiti collettivamente "imbarcazioni". Le imbarcazioni dovranno avere dimensioni tali da poter sostare in uno degli ormeggi di cui al successivo art. 2.
2. Gli specchi d'acqua interessati agli ormeggi sono individuati nella planimetria allegata al presente Regolamento, sotto la lett. A), che è parte integrale e sostanziale dello stesso. Nella suddetta planimetria sono rappresentate le diverse categorie di ormeggi, come previsto nel successivo art. 2. Ogni ormeggio sarà contraddistinto da un numero.
3. Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente Regolamento si applica il codice della navigazione, la relativa normativa attuativa e quella regionale in materia.

Articolo 2

CATEGORIE DEGLI ORMEGGI

1. Gli ormeggi sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - A) Ormeggi per imbarcazioni da pesca professionale;
 - B) Ormeggi per imbarcazioni da diporto di privati e stanziali;
 - C) Ormeggi destinati ad associazioni, cooperative, società, circoli nautici, o gruppi di diportisti, che per brevità nel presente Regolamento sono definiti collettivamente "Associazioni";
 - D) Ormeggi per imbarcazioni da diporto in transito
 - E) Ormeggi per imbarcazioni adibite al trasporto collettivo e non immatricolate nel RINA;
 - F) Ormeggi per imbarcazioni di enti pubblici (Comune, Regione, Autorità di Bacino, Capitaneria di Porto, od altri enti di tutela e vigilanza).
2. A ciascuna persona, fisica o giuridica, proprietaria di un'imbarcazione, che avrà titolo per diventare concessionario di un ormeggio secondo il presente Regolamento, sarà, di norma, assegnato un solo ormeggio per ciascuna delle categorie elencate al precedente comma 1.
3. Alle Associazioni sarà assegnato un determinato numero di ormeggi in funzione sia del numero dei loro soci, o componenti, sia della disponibilità complessiva degli ormeggi.
4. Ogni concessionario di uno o più ormeggi sarà obbligato al rispetto delle norme del presente Regolamento. Non è consentito lo scambio di ormeggi fra i concessionari senza il consenso scritto del Comune.

Articolo 3

CARATTERISTICHE DEGLI ORMEGGI

1. Le operazioni di attracco delle imbarcazioni agli ormeggi dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche e nelle modalità stabilite nel Piano dei porti.
2. L'infrastruttura necessaria a definire gli ormeggi potrà essere realizzata direttamente dal Comune, oppure da privati (singoli o Associazioni), ma con il consenso del Comune, in caso di assegnazione in Concessione Comunale di un determinato specchio d'acqua.

Articolo 4

CANONI DI CONCESSIONE

1. Per l'utilizzo degli ormeggi gli assegnatari singoli o le Associazioni assegnatarie, dovranno corrispondere annualmente un canone di concessione determinato dalla Giunta comunale.

2. Il canone annuo non è frazionabile, salvo il caso di prima assegnazione, nel qual caso esso sarà rapportato al periodo dell'anno su base mensile.

Articolo 5

CONCESSIONE DEGLI ORMEGGI

1. La Giunta comunale individuerà gli ormeggi da assegnare a singoli richiedenti e quelli da destinare alle Associazioni.
2. La Giunta comunale potrà individuare ulteriori aree sulle quali potranno essere rilasciate concessioni per la realizzazione di ormeggi funzionali all'attività anche di singole persone, o imprese.
3. La concessione degli ormeggi avverrà, di norma, a semplice richiesta delle persone interessate, purché siano maggiorenni, o dei rappresentanti legali delle Associazioni, in relazione ai posti disponibili per le singole categorie.
4. Almeno una volta l'anno, di norma entro il 31 ottobre, o in diverso periodo nel caso di costruzione di nuovi ormeggi, o di altre esigenze del Comune, quest'ultima renderà noto, mediante avviso esposto nell'Albo Pretorio, anche informatico, del Comune ed in altri luoghi pubblici del Comune, l'elenco degli ormeggi disponibili, separatamente per le categorie A) e B) del precedente art. 2, comma 1.

Articolo 6

ASSEGNAZIONE DI ORMEGGI PER IMBARCAZIONI DA PESCA PROFESSIONALE A PESCATORI PROFESSIONISTI

1. Ogni pescatore professionista, purché sia residente nel Comune, ed ogni impresa di pesca, purché abbia la sede legale e il domicilio fiscale nel Comune, avrà diritto all'assegnazione di almeno un ormeggio di cui alla categoria A) del precedente art. 2 comma 1, in funzione delle proprie esigenze e del numero di imbarcazioni di sua proprietà e regolarmente immatricolate per la pesca professionale.
2. La concessione degli ormeggi a favore dei pescatori professionisti sarà rilasciata su richiesta degli interessati, in relazione al numero degli ormeggi a tal fine destinati. Nel caso in cui un singolo pescatore professionista, o un'impresa di pesca, in funzione delle proprie esigenze e del numero di imbarcazioni di sua proprietà e regolarmente immatricolate per la pesca professionale, faccia richiesta di due o più ormeggi, la sua richiesta sarà accolta solamente se ci saranno ormeggi in eccesso della categoria A) del precedente art. 2 comma 1, rispetto al numero di richieste per la stessa categoria A), dopo aver accolto le richieste degli altri pescatori professionisti per avere un ormeggio nella medesima categoria A).
3. Qualora il numero di domande superi la disponibilità degli ormeggi, il Comune provvederà all'assegnazione sulla base di una graduatoria nella quale si osserveranno i seguenti criteri:
 - a) un punto per ogni anno di anzianità di iscrizione al registro della Capitaneria di Porto, o alla C.C.I.A.A. come pescatore professionista, o impresa di pesca
 - b) in caso di parità di punteggio sulla base del solo comma a) di questo articolo, sarà data precedenza al richiedente con maggiore anzianità di residenza nel Comune;
 - c) in caso di ulteriore parità di punteggio sulla base dei commi a) e b) di questo articolo, sarà data precedenza a colui che avrà presentato prima la domanda di concessione dell'ormeggio (farà fede la data e il numero del protocollo comunale);
4. Trovano applicazione le modalità di pubblicità come previste ai commi 1 e 2. dell'art. 13.
5. Il pescatore professionista, o impresa di pesca, concessionario di uno o più ormeggi della categoria A) del precedente art. 2, comma 1, potrà chiedere anche un ormeggio della categoria B), sulla base di quanto previsto nel successivo art. 8.

6. Un pescatore professionista concessionario di un ormeggio, qualora cessi la sua attività, potrà mantenere la concessione dell'ormeggio fino al termine della stessa. In tale caso, però, l'ex pescatore professionista sarà equiparato, per quanto riguarda il canone, al diportista residente nel Comune.

Articolo 7

ASSEGNAZIONE DI ORMEGGI AD ASSOCIAZIONI DI PESCATORI PROFESSIONISTI

1. Le Associazioni di pescatori professionisti, a richiesta, avranno diritto di concessione diretta delle aree a ciò destinate per la categoria.
2. Ai fini della concessione, qualora vi siano più domande da parte di diverse Associazioni di pescatori professionisti, il Comune formerà una graduatoria osservando i seguenti criteri:
 - a) un punto per ogni anno di anzianità di iscrizione al registro della Capitaneria di Porto, o alla C.C.I.A.A. come pescatore professionista di ciascun socio dell'Associazione richiedente;
 - b) in caso di parità di punteggio sulla base del solo comma a) di questo articolo, sarà data precedenza all'Associazione richiedente che avrà presentato prima la domanda di concessione degli ormeggi (farà fede la data e il numero del protocollo comunale);
3. Trovano applicazione le modalità di pubblicità come previste ai commi 1 e 2. dell'art. 13.

Articolo 8

ASSEGNAZIONE DI ORMEGGI AI DIPORTISTI RESIDENTI NEL COMUNE

1. I proprietari di un'imbarcazione da diporto, che sono residenti nel Comune, avranno la precedenza per l'assegnazione di un ormeggio, tra quelli inseriti nelle categorie B) del precedente art. 2, comma 1.
2. Di norma non potrà essere concesso più di un ormeggio per imbarcazioni da diporto per ciascun nucleo familiare. Nel solo caso in cui un componente di un nucleo familiare residente nel Comune e composto da almeno 4 persone adulte e già concessionario di un ormeggio della categoria B) del precedente art. 2, comma 1, faccia richiesta di un secondo ormeggio della categoria B), la sua richiesta sarà accolta solamente se ci saranno ormeggi in eccesso della categoria B), rispetto al numero di richieste per la stessa categoria B) e dopo aver accolto tutte le richieste degli altri diportisti residenti nel Comune per avere un ormeggio nella medesima categoria B).
3. Nell'ipotesi di richieste in misura superiore alla disponibilità degli ormeggi disponibili per la categoria B), il Comune pubblicherà nell'Albo Pretorio, anche informatico del Comune ed in altri luoghi pubblici del Comune un avviso contenente l'elenco degli ormeggi concedibili.
4. Per l'assegnazione, gli interessati dovranno presentare domanda al Comune, nei termini che saranno indicati nell'avviso, specificando la categoria per la quale si concorre ed eventualmente la preferenza del numero di ormeggio.
5. Ricevute le istanze, il Comune provvederà alla formazione di una graduatoria osservando i criteri di seguito specificati:
 - a) numero di anni di residenza nel Comune, fino a un massimo di trenta;
 - b) a parità di numero di anni di residenza nel Comune, fino a un massimo di trenta, verrà data la precedenza a colui che ha presentato prima la domanda di concessione di un ormeggio (farà fede la data e il numero del protocollo comunale);
6. La graduatoria sarà pubblicata, per quindici giorni, nell'Albo Pretorio, anche informatico del Comune informandone gli interessati i quali potranno, eventualmente, presentare opposizione alla Giunta comunale che deciderà definitivamente.

Articolo 9

ASSEGNAZIONE DI ORMEGGI AI DIPORTISTI NON RESIDENTI NEL COMUNE

1. Completate le assegnazioni degli ormeggi per imbarcazioni da diporto ai residenti nel Comune, i diportisti non residenti avranno diritto all'assegnazione di un unico ormeggio tra quelli appartenenti alla categoria a B) del precedente art. 2, comma 1, individuati come "diporto" nella planimetria di cui all'art. 1, comma 2.
2. Non potrà essere concesso più di un ormeggio per ciascun nucleo familiare.
3. Nel caso in cui le disponibilità di posti non consentissero di soddisfare tutte le richieste, il Comune provvederà alla formazione di graduatorie osservando i criteri di seguito specificati:
 - a) avranno la precedenza le persone fisiche che sono state in passato residenti nel Comune e sarà assegnato loro un punto per ogni anno di residenza nel Comune, fino a un massimo di trenta. Per l'assegnazione degli ormeggi sarà redatta una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto, fino a un massimo di trenta;
 - b) in caso di parità di punteggio nella graduatoria di cui al precedente comma a) del presente articolo, sarà data la precedenza a colui che ha presentato prima la domanda di concessione di un ormeggio (farà fede la data e il numero del protocollo comunale).
4. La graduatoria sarà pubblicata, per quindici giorni, nell'Albo Pretorio, anche informatico del Comune informandone gli interessati i quali potranno, eventualmente, presentare opposizione alla Giunta comunale, che deciderà definitivamente.

Articolo 10

ASSEGNAZIONE DI ORMEGGI AD ASSOCIAZIONI DI DIPORTISTI

1. Le Associazioni di diportisti avranno diritto, se disponibili, di concessione diretta delle aree a ciò destinate per la categoria.
2. Ai fini della concessione, qualora vi siano più domande, il Comune formerà una graduatoria osservando i seguenti criteri:
 - a) per ogni associato dell'Associazione richiedente, residente nel Comune punti 1,00;
 - b) per ogni associato dell'Associazione richiedente diverso da
quello della lettera a) punti 0,50;
 - c) per ogni anno dalla costituzione dell'Associazione richiedente punti 0,50
3. Trovano applicazione le modalità di pubblicità come previste ai commi 1 e 2. dell'art. 13.
4. Non potrà essere concesso un ormeggio a chi fa parte di un nucleo familiare già assegnatario di un ormeggio nella categoria dei residenti nel Comune, o avente l'assegnazione di un ormeggio tramite un'altra Associazione.

Articolo 11

ASSEGNAZIONE DI SPECCHI D'ACQUA DI CUI ALL'ART.1, COMMA 1, AD AZIENDE DIVERSE DALLE IMPRESE O ASSOCIAZIONI DI PESCA

1. In funzione di riconosciute esigenze aziendali, alle aziende del settore della pesca, dell'acquacoltura, del turismo e della nautica, che ne facciano richiesta, potranno essere rilasciate concessioni di specchi d'acqua di cui all'art. 1, comma 1, sui quali realizzare ormeggi in numero non superiore a quello delle barche immatricolate a nome dell'azienda.
2. La concessione sarà regolata da apposito disciplinare contenente gli obblighi del concessionario.
3. Le attrezzature per gli ormeggi saranno a totale onere dell'azienda assegnataria e dovranno essere realizzate in conformità con il Piano dei porti del Comune; il relativo progetto tecnico dovrà essere presentato al Comune e dovrà avere ottenuto preventivamente le necessarie approvazioni ed autorizzazioni.

4. Alla scadenza le opere realizzate dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario, salva la facoltà del Comune di trattenerle per fini pubblici, senza risarcimento o rimborso alcuno.

Articolo 12

IMBARCAZIONI IN TRANSITO, TRASPORTO COLLETTIVO, SERVIZI PORTUALI ED ENTI PUBBLICI

1. Le imbarcazioni in transito, quelle adibite al trasporto collettivo e ai servizi portuali, e quelle degli Enti pubblici potranno utilizzare gli specchi d'acqua di cui all'art. 1, comma 1, appositamente destinati ed individuati nella planimetria allegata al presente Regolamento, sotto la lett. A).
2. La Giunta comunale provvederà alla individuazione dei soggetti aventi diritto.
3. Ciascun ormeggio assegnato alle imbarcazioni adibite al trasporto collettivo sarà, di norma, soggetto al pagamento del canone di cui all'art. 4.

Articolo 13

BANDO

1. La pubblicazione del bando per l'assegnazione degli ormeggi, nelle ipotesi in cui è prevista, deve avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio dell'accettazione delle relative domande per la concessione di un ormeggio e deve essere mantenuta fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. Il bando può essere annuale e dovrà contenere:
 - a) il numero degli ormeggi da assegnare con l'indicazione della categoria e della zona;
 - b) le procedure di assegnazione degli ormeggi e della formazione di ciascuna graduatoria, con l'indicazione delle precedenze e delle riserve degli ormeggi;
 - c) le modalità e i termini di presentazione delle domande;
 - d) la data di pubblicazione di ciascuna graduatoria nell'Albo Pretorio e nel sito Internet del Comune; tale termine non può essere superiore a trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno previsto dal bando per la presentazione delle domande;
 - e) gli adempimenti degli assegnatari, comprese le modalità ed i termini di pagamento degli oneri connessi all'assegnazione degli ormeggi;
 - f) le casistiche per le quali viene meno il diritto all'assegnazione;
 - g) le norme generali regolanti i divieti e i casi specifici;
 - h) le responsabilità degli assegnatari.

Articolo 14

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda per la concessione di ciascun ormeggio da assegnare in base del presente Regolamento deve essere presentata, entro i termini previsti dal relativo bando, in competente bollo, al Comune, tramite raccomandata postale o direttamente all'ufficio protocollo del Comune, che rilascia ricevuta, dal proprietario di un'imbarcazione, o dal "potenziale proprietario", inteso come colui che si impegna ad acquistare a proprio nome un'imbarcazione entro trenta giorni dalla data di notifica da parte del Comune di un'eventuale assegnazione di un ormeggio. E' inteso che nel prosieguo del presente articolo il termine "proprietario" comprende anche il "potenziale proprietario", come pure nei precedenti Articoli 2 e 8 del presente Regolamento.
2. Per ciascuna imbarcazione deve corrispondere una sola domanda di assegnazione, anche nel caso di proprietà frazionata e quindi pluralità di comproprietari. Il richiedente dovrà inserire nella domanda autocertificazione attestante la proprietà dell'imbarcazione. Nel caso in cui si

dovesse verificare che per la stessa imbarcazione sono state presentate più domande, le stesse verranno escluse.

Nel caso in cui la circostanza dovesse essere verificata dopo l'assegnazione, la concessione sarà revocata.

3. La domanda deve contenere le indicazioni anagrafiche e deve essere completa dei dati riguardanti l'imbarcazione.
4. La domanda deve indicare l'esplicita richiesta del rilascio della concessione per l'occupazione di spazio acqueo da destinarsi all'ormeggio della propria imbarcazione.
5. La domanda deve contenere:
 - a) i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico),
 - b) i dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani (via e numero civico, comune, provincia e c.a.p.);
 - c) la zona per la quale si richiede l'assegnazione dell'ormeggio ed eventualmente il numero del posto preferito.
6. Le informazioni relative all'imbarcazione da indicare nella domanda riguardano:
 - a) la specificazione dell'impiego dell'imbarcazione (pesca, diporto, servizio professionale, od altro);
 - b) la specificazione dell'imbarcazione (nome dell'imbarcazione, colore, materiale di costruzione, numero di matricola (se esistente), dimensioni fuori tutto in cm, # pescaggio);
 - c) l'indicazione del tipo di propulsione (remi, vela, deriva fissa o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima-esercizio CV o KW, entro bordo, fuoribordo, entro-fuoribordo)
7. Nella domanda il richiedente deve inoltre dichiarare:
 - a) di essere proprietario dell'imbarcazione per la quale si chiede l'ormeggio;
 - b) di essere disposto ad accettare l'ormeggio che gli sarà assegnato;
 - c) di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme di legge che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda;
 - d) di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione, pena la revoca immediata della concessione;
 - e) di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il periodo stabilito dal bando.
8. Con riferimento all'imbarcazione:
 - a) n. 2 fotografie in primo piano a colori, una di fronte e una di lato, formato 10x15 dell'imbarcazione;
 - b) per servizio professionale: copia della licenza, oppure autocertificazione;
 - c) per diporto: copia della licenza di abilitazione alla navigazione per le imbarcazioni immatricolate, oppure autocertificazione;
 - d) copia dell'assicurazione dell'imbarcazione e/o del motore.

Articolo 15

RISERVA DEI POSTI D'ORMEGGIO

1. Il Comune, con apposita delibera della Giunta comunale, può riservare, all'interno delle singole categorie, una quota degli ormeggi disponibili a favore delle categorie svantaggiate di cui alla legge n. 104/92.

Articolo 16

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. Gli ormeggi saranno, di norma, assegnati in base alle disponibilità. Nel caso di insufficiente disponibilità si procede con le modalità ed i criteri previsti nei precedenti articoli.

2. Qualora ~~in~~ un ormeggio si renda libero per rinuncia da parte dell'assegnatario o per altra causa, si procederà all'assegnazione di quell'ormeggio con l'osservanza delle norme stabilite dai precedenti articoli.
3. Nel caso di disponibilità di ormeggi, non assegnati dopo avere esperito le procedure previste nei precedenti articoli, la Giunta comunale potrà autorizzare la deroga al principio di assegnazione di un unico ormeggio.
4. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, hanno diritto di precedenza nell'ordine:
 - a) i figli, i genitori o il coniuge che acquisiscano la proprietà dell'imbarcazione;
 - b) uno degli eredi che, entro sei mesi dall'apertura della successione, dimostri di possedere la proprietà dell'imbarcazione.
5. Nel caso di decesso del titolare, gli eredi, qualora non aventi diritto all'assegnazione, potranno continuare ad utilizzare l'ormeggio per il periodo di un anno, dopo di che, non potendo dimostrare di avere diritto in base a quanto previsto dal Regolamento, verranno dichiarati decaduti.
6. Nelle aree riservate anche ai diportisti non residenti nel Comune, nel caso di decesso del titolare, l'assegnazione potrà essere volturata ad un componente del nucleo familiare o ad un parente in linea retta entro il terzo grado, non già assegnatario di alcun ormeggio.

Articolo 17

ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI

1. Solo agli assegnatari dell'ormeggio verrà rilasciato dal Comune un apposito contrassegno predisposto e consegnato esclusivamente all'intestatario dell'ormeggio.
2. Gli assegnatari di uno o più ormeggi sono tenuti al versamento del relativo canone d'uso nei modi e nei termini stabiliti nell'atto di assegnazione, a pena di decadenza del diritto all'assegnazione.
3. E' fatto obbligo all'assegnatario di comunicare al Comune, a pena di decadenza del diritto sull'ormeggio, tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di concessione.
4. E' fatto obbligo all'assegnatario, dietro richiesta del Comune per le necessità di manutenzione o di migliorie da effettuarsi, di rimuovere a proprie spese le imbarcazioni per il periodo necessario all'esecuzione delle opere.

Articolo 18

NORME GENERALI

1. Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.
2. E' vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato, a seguito di comunicazione scritta all'Amministrazione.
3. Il concessionario non può ormeggiare un'imbarcazione diversa da quella dichiarata sulla domanda.
4. La vendita a terzi dell'imbarcazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente il diritto di subentrare nella concessione, né diritto d'occupazione del posto d'ormeggio.
L'alienazione di cui al precedente periodo comporta per il concessionario l'obbligo della comunicazione di rinuncia al Comune, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del diritto di concessione del posto di ormeggio assegnato.
5. La sostituzione dell'imbarcazione oggetto della concessione deve essere tempestivamente comunicata al Comune, per la variazione ed il conseguente rilascio del nuovo contrassegno.
In ogni caso il concessionario resterà titolare della concessione solo dopo la verifica d'ufficio della nuova imbarcazione, la quale deve mantenere le caratteristiche della precedente unità e dimensioni compatibili con lo spazio acqueo concesso.

Nel caso in cui verifichi l'insussistenza di tale compatibilità, il Comune ha diritto di revocare la concessione.

6. Il concessionario deve mantenere l'imbarcazione ormeggiata nei limiti dell'area in concessione non occupando, anche parzialmente o con cavi d'ormeggio, gli spazi concessi o quelli di uso comune.
7. L'imbarcazione deve essere ormeggiata con la prua verso la banchina o il pontile e deve essere dotata di adeguati parabordi; deve essere assicurata alle bitte o ai maniglioni o alle catenarie con adeguati cavi mantenuti in perfetta efficienza.
8. Il concessionario che, volontariamente, per imperizia o per qualsiasi altro motivo arrechi danno alle strutture portuali, ai beni demaniali e/o ad imbarcazioni terze è tenuto a provvedere al risarcimento dei danni nei termini previsti dal codice civile.
9. Il concessionario deve mantenere in buono stato d'uso la propria imbarcazione con particolare riferimento alla pulizia ed allo svuotamento dell'acqua piovana o ad infiltrazioni dello scafo che rendano pericoloso l'ormeggio alle altre imbarcazioni e malsano l'ambiente.
10. Agli assegnatari non è consentito ed è vietato:
 - a) effettuare scarico di liquidi o gettare materiale che possano comunque inquinare o sporcare lo specchio acqueo o usare servizi igienici di bordo;
 - b) effettuare deposito di materiale od attrezzature, comprese invasi e carrelli delle imbarcazioni, nell'ambito dell'approdo, con l'eccezione di quanto occorre per l'equipaggiamento l'imbarcazione per il tempo strettamente necessario all'imbarco ed allo sbarco e senza creare intralcio alla libera circolazione;
 - c) effettuare riparazioni o lavori che possano comunque arrecare disturbo o intralcio agli altri utenti;
 - d) lasciare l'imbarcazione nell'approdo non adeguatamente ormeggiato o in stato di fatiscenza;
 - e) posizionare pali o altro materiale nell'area di ormeggio.

Articolo 19

RIMOZIONE DI IMBARCAZIONI

1. Il Comune potrà provvedere d'ufficio alla rimozione dell'imbarcazione ove per qualsiasi motivo:
 - a) non possieda o perda il diritto di ormeggio;
 - b) occupi un posto diverso da quello assegnato;
 - c) occupi una qualsiasi area diversa da quelle adibite ad ormeggio;
 - d) sia sprovvista di contrassegno di identificazione valido;
 - e) non esponga in modo visibile dalla terraferma il contrassegno di identificazione valido.
2. La rimozione gestita dal medesimo Comune avverrà senza obbligo di ulteriori formalità.
3. L'imbarcazione, trascorsi 60 (sessanta) giorni di custodia, potrà essere messa all'asta e il ricavato, sarà introitato dal Comune, fatta salva la possibilità di rivalsa sul concessionario o proprietario per il recupero degli eventuali maggiori costi. Entro tale termine il concessionario o proprietario potrà ottenere la restituzione dell'imbarcazione mediante il versamento di quanto previsto dal precedente periodo.
4. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune che ha disposto la rimozione per danni all'imbarcazione o alle cose in essa contenute.
5. Tutte le spese inerenti il trasporto dell'imbarcazione dal luogo di custodia sono a carico del soggetto che provvederà al suo ritiro.

Articolo 20
DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Di norma la durata di assegnazione è di anni 9 (nove), ma potrà avere un termine inferiore per esigenze del Comune. In tale caso il termine della concessione sarà presente nel relativo bando di cui all'art. 13.

Articolo 21
OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

1. Il concessionario dovrà utilizzare l'ormeggio o gli ormeggi concessi esclusivamente per le proprie esigenze o per quelle dei singoli soci o dell'attività imprenditoriale.
2. Gli ormeggi concessi non potranno essere ceduti né utilizzati da soggetti diversi del concessionario.

Articolo 22
RESPONSABILITA'

1. L'Amministrazione non organizza servizio di vigilanza, in nessuna forma, e, pertanto, non assume responsabilità per danni, furti e sinistri nei riguardi delle imbarcazioni, sia pure autorizzate, che ormeggino.
2. Parimenti non potranno essere ascritte a responsabilità al Comune per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.
3. I proprietari delle imbarcazioni, nell'ipotesi di singole concessioni, o i rappresentanti delle Associazioni di diportisti o di pescatori, sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità.

Articolo 23
SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni previste nel presente Regolamento comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
2. Nell'ipotesi di inosservanza delle norme previste dal Regolamento, all'art. 17 "Adempimenti degli assegnatari", all'art. 18 "Norme generali", all'art. 19 "Rimozione di imbarcazioni" e all'art. 21 "Obblighi dei concessionari", nonché dal disciplinare, oltre all'applicazione della sanzione prevista al precedente comma 1., il Comune, previa contestazione scritta, valutate le eventuali discolpe presentate dal concessionario, avrà la facoltà di procedere alla revoca della concessione, ancorché regolarmente pagata, senza che il concessionario possa accampare diritti di sorta.

Articolo 24
NORME TRANSITORIE

1. Nella prima applicazione del presente Regolamento il responsabile comunale del servizio procederà ad una ricognizione complessiva dell'attuale situazione e, a richiesta degli interessati, provvederà al rilascio della concessione garantendo, se possibile, l'ormeggio in uso, subordinatamente alla sottoscrizione del relativo disciplinare e di copia del presente Regolamento per presa visione ed accettazione.
2. Restano valide le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.